



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 21

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 25 marzo 2026 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Anna BENOUA; Dott. Francesco BELLO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Mattia CALOGIURI; Dott. Piero CAMPÀ; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Federica CAZZATO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Marianna DEL COCO; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Maria Luigia GERARDI; Dott.ssa Silvia GIANFREDA; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Luisa GRECO; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott.ssa Iole INVIDIA; Dott. Alessandro LEO; Dott.ssa Laura LERARIO; Dott.ssa Mariangela LIACI; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Roberta LOPORCHIO; Dott.ssa Luisa LORENZO; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Giulia MARASCO; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Katia MASSARO; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott. Michele Angelo MATTEA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Antonella MICCOLI; Dott. Giacomo MINERVA; Dott.ssa Raffaella MOGAVERO; Dott. Matteo MUCI; Dott.ssa Teresa NERI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Chiara PERRONE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott.ssa Ilaria PICCINNO; Dott. Oberdan PICCOLO; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Sara PLACÌ; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott.ssa Maria Luigia QUARTA; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Anna SCARNERA; Dott.ssa Marzia SPEDICATO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott. Francesco TEMPESTA; Dott.ssa Giulia TRALDI; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Giulia VALENTINI.

- AREA PENALE -

ABUSO EDILIZIO	9
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 205/26 DEL 28/01/2026	9
APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA NEL CASO DI COMPLICE DEL REATO DI TRUFFA.....	10
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 889/2025 DEL 28.11.2025	10
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO	11
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. COLL. PENALE., SENTENZA N. 2697/2025 DELL' 1/12/2025	11
ATTI PERSECUTORI	12
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PEN., SENT. N. 2369 DEL 24 OTTOBRE 2025 (DEP. IL 18/12/2025)	12
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PEN., SENT. N. 2369 DEL 24 OTTOBRE 2025 (DEP. IL 18/12/2025)	13
CAUSA DI NON PUNIBILITÀ <i>EX ART. 649 C.P.</i> E DELITTI TENTATI DI RAPINA, ESTORSIONE E SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORD. DEL 30/07/2025	14
COLTIVAZIONE DI STUPEFACENTI DOMESTICA.....	15
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 18/26 DEL 15.01.2026	15
CONSENSO DELLA VITTIMA NEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE	16
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE PENALE, SENT. 3.11.2025, N. 2405 (DEP. IL 2.02.2026)	16
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE	17
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORD. DEL 20/01/2026	17
DICHIARAZIONI DEI PENTITI NEL DELITTO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	18
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENTENZA N. 789 DEL 24/10/2025	18
DIFFAMAZIONE.....	19
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA <i>EX ART. 409 SS C.P.P.</i> DEPOSITATA IL 21.11.2025	19
ESTORSIONE	20
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 215/2026	20
FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI	21
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLL., SENTENZA N. 23/2026	21
FALSO ELETTORALE.....	22
TRIBUNALE DI LECCE, SENT. N. 553 DEL 10/03/2026	22
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	23
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., ORDINANZA DEL 19/01/2026	23
FRODE INFORMATICA.....	24
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 906/25 DEL 04.12.2025	24
FURTO DI BENI CULTURALI	25
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 63/26	25
FURTO IN SUPERMERCATO E CONSUMAZIONE	26
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PEN. MON., SENT. N. 127 DEL 21/01/2026	26
INDEBITA COMPENSAZIONE	27

TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE PENALE, SENTENZA N. 123/2026 DEL 20/01/2026 (DEP. IL 20/01/2026) GIUDICE EST.: DOTT.SSA LAURA ORLANDO; PUBBLICO MINISTERO: VPO DOTT.SSA MARIELLA FANULI	27
LUOGO PUBBLICO-LUOGO APERTO AL PUBBLICO.....	28
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 5/24 DEL 09.01.2024	28
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA	29
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PEN., SENT. N. 2835 DEL 15/12/2025 (DEP. IL 16/3/2026)	29
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA A SEGUITO DI CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/02/2026	30
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE	31
MANCATA ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	32
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 82/25 DEL 15/01/2025	32
MINACCIA ED EFFICACIA INTIMIDATORIA	33
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PEN., APPELLO, SENT. N. 7 DEL 03/02/2026	33
OMICIDIO STRADALE	34
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2268/2025 DEL 15.10.2025	34
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PEN., SENTENZA N. 591 DEL 12/03/2026	35
PORNOGRAFIA MINORILE E COMPETENZA PER TERRITORIO	36
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORD. DEL 28/10/2025	36
RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE	37
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. PENALE, SENT. N. 305 DEL 10.02.2026	37
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR. 216/26 DEL 24.03.2026	38
SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORE	39
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, ORD. DEL 13.02.2026	39
USURA COMMESSA IN DANNO DI CHI SVOLGE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, PROFESSIONALE O ARTIGIANALE	40
TRIBUNALE COLLEGIALE DI LECCE, SEZ. PENALE, SENTENZA N. 2877 DEL 17.05.2025	40
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE	41
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE PENALE, SENTENZA N. 410/26 DEL 24.2.2026	41

- AREA CIVILE -

A. T. P. EX ART. 445 BIS C.P.C.: INAMMISSIBILITA' DELL' AZIONE.....	43
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, ORD. DEL 24/03/2025	43
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, R.G 11281/2025	44
ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE.....	45
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE, SENT. DEL 03/11/2025	45
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE, SENT. DEL 03/11/2025	46
3. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 67/2026 DEL 12.02.2026	47
APPALTO	48
TRIB. LECCE, II SEZ. CIV., SENT. N. 3915 DEL 31/12/2025	48
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA	49

TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 1505/2026 DEL 04/3/2026	49
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	50
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 590/2025 DEL 10/02/2026	50
CESSIONE DEL CREDITO RISARCITORIO	51
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENT. N. 559 DEL 11/02/2026	51
CIRCOLAZIONE STRADALE	52
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 284 DEL 27.01.2026	52
CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E INAPPLICABILITA' DELL' ART. 152 DISP. ATT. C.P.C.	53
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1385 DEL 03/03/2026	53
DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE	54
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 681 DEL 19/02/2026	54
DIFFIDA AD ADEMPIERE	55
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1082/2026 PUBBLICATA IL 20.3.2026	55
DIRITTO DI SOGGIORNO	56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA N. 2908/2026 PUBBLICATA IL 19.02.2026	56
GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO	57
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 222/2026 PUBBL. IL 21.01.2026	57
INCUMULABILITA' TRA RENDITA INAIL E PRESTAZIONE INPS	58
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1264/2026 DEL 25/02/2026	58
INDEBITO OGGETTIVO	59
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 3091/2025 DEL 04/11/2025	59
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTA CAUSA	60
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 859/2026 DEL 04/02/2026	60
MORTE DI UN PROSSIMO CONGIUNTO E DANNO NON PATRIMONIALE DIVERSO ED ULTERIORE RISPETTO ALLA SOFFERENZA MORALE	61
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 688 DEL 19/2/2026	61
OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA E ASSICURATIVA FUNZIONALMENTE CONNESSA AL FINANZIAMENTO	62
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIVILE, SENT. N. 3872 DEL 23/12/2025	62
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	63
1. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 804/2026 PUBBLICATA IL 27/02/2026	63
OPPOSIZIONE A PRECETTO	64
1. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 771/2026 DEL 25/02/2026	64
2. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 771/2026 DEL 25/2/2026	65
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	66
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 2269/2025 DEL 18/07/2025	66
OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE	67
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 1069 DEL 19/03/2026	67

OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. AVVERSO DECRETO DECADENZA AGGIUDICAZIONE	68
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 4.3/2026 DEL 03/02/2026	68
PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DINAMICO/RELAZIONALE E CENESTESI LAVORATIVA	69
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 264 DEL 23/1/2026	69
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE	70
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 61 DEL 8/1/2026	70
PROBABILE FONDATEZZA DELL'ASPETTATIVA DI CREDITO FATTA VALERE IN REVOCATORIA...	71
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 515 DEL 09.02.2026	71
QUERELA DI FALSO	72
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 76 del 09/01/2026	72
REGIME CONTRIBUTIVO	73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1916/2026 DEL 20/03/2026	73
REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE	74
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 482 DEL 9/02/2026	74
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO	75
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3535/2025 PUBBL. IL 01/12/2025	75
2. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 260 DEL 23/01/2026	76
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA FRUIZIONE PERMESSI L. N. 104/92	77
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 744 DEL 3/02/2026	77
RICONOSCIMENTO ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ'	78
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 2373 DEL 2/10/2025	78
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA	79
TRIBUNALE DI LECCE, IV SEZ., DECRETO DEL 13/03/2026, RG 7406/2025	79
RIMBORSO SPESE LEGALI	80
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 811 DEL 17/03/2025	80
RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE	81
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 26/01/2026, PUBBLICATO IL 29/01/2026	81
SANZIONI PECUNIARIE PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPARTO DI GIURISDIZIONE	82
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENT. N. 256/2026 PUBBL. IL 23/01/2026	82
SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO EMessa DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO	83
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 468 DEL 06.02.2026	83
STABILE CONVIVENZA IN TEMA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DI PAESE TERZO ..	84
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORD. N. 2377/2026 DEL 20/02/2026	84
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"	85
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENT. N. 247/2026 PUBBL. IL 22/01/2026	85
TRETTENUTE IRPEF SU ARRETRATI	86

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 123/2026 DEL 11/01/2026	86
VALUTAZIONE DELLE PROVE NEL PROCESSO CIVILE	87
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 495/2026 DEL 09/02/2026	87
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA	88
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 133 DEL 14/1/2026	88
VENDITA DI COSE IMMOBILI	89
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 140 DEL 14/01/2026	89

- SETTORE PENALE –

ABUSO EDILIZIO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 205/26 del 28/01/2026

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Maria Ligorio

Imputato: B.P.

Sentenza di assoluzione

INTERVENTI EDILIZI IN ASSENZA DI TITOLI AUTORIZZATIVI – RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO DELL'ASSERTITO POSSESSORE DI FATTO E COMMITTENTE DEI LAVORI – CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ

Riferimenti normativi: artt. 81, 110 c.p., 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380, deve escludersi la sussistenza di una responsabilità di tipo oggettivo dell'asserito committente dei lavori o possessore di fatto di una proprietà conseguente alla mera relazione giuridica con il bene, dovendo invece ricorrere elementi ulteriori, quali il comune interesse all'edificazione, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni o l'esistenza di rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, l'acquiescenza prestata all'esecuzione dell'intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l'immobile o l'esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita.

(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato in assenza di elementi di fatto dimostrativi, in primis, della qualità di committente e possessore di fatto della proprietà nonché di una qualsivoglia compartecipazione nel reato, non ritenendo sufficiente a tal fine il semplice rapporto di parentela con il proprietario e la mera presenza dello stesso al momento del sopralluogo – peraltro giustificata nel corso dell'esame – in assenza di ulteriori e concreti elementi di riscontro oggettivo esterno).

APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA NEL CASO DI COMPLICE DEL REATO DI TRUFFA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 889/2025 del 28.11.2025

Giudice Est.: Dott. S. Sala; **Pubblico Ministero:** Dott. L. Mastroniani

Imputato: V.G.

Condanna ex art. 442 e segg., 533, 535 c.p.p.

TRUFFA PLURIAGGRAVATA – CIRCOSTANZA ATTENUANTE – MINIMA IMPORTANZA
NELLA PREPARAZIONE O ESECUZIONE DEL REATO

Riferimenti normativi: *art. 110, 114, 640 comma 2 n. 2) e comma 2-bis con riferimento all'art. 61 n. 5), c.p.*

Il ruolo del conducente dell'autovettura impiegata per recarsi nei luoghi della truffa appare fondamentale per la riuscita del crimine e per garantire la fuga agli autori del delitto, dovendosi escludere che, nelle ipotesi menzionate, il prevenuto abbia prestato un mero contributo marginale, riconducibile, eventualmente alla previsione dell'art. 114 c.p., rivestendo al contrario il suo operato un ruolo di primo piano nella commissione dei fatti di reato in questione. Invero, il ruolo di chi facilita la fuga è intrinsecamente incompatibile con la nozione di minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p.: il soggetto che attende i complici alla guida di un veicolo per portarli in salvo non offre un contributo solo marginale, ma la sua azione è di fondamentale importanza per la semplificazione del compimento dell'attività criminosa, per consentire l'efficiente riuscita dell'operazione, nonché per garantire la rapida fuga e una quasi certa impunità ai membri del gruppo criminale. Per tali motivi, il contributo in analisi non può essere qualificato come di "minima importanza", ma anzi tale attribuzione di ruoli deve considerarsi strategicamente essenziale al successo del piano criminale, per cui chi assume su di sé la qualifica di palo o autista della truffa condivide la responsabilità del reato. *(Nel caso di specie, l'imputato, nella sua veste di complice nella truffa, aveva dapprima recuperato le vetture noleggiare utilizzate per recarsi presso le abitazioni delle vittime; quindi, aveva assistito il complice nelle fasi successive dell'illecito assicurando l'acquisizione del provento di delitto, il controllo del contesto operativo, la celere fuga dal teatro degli eventi, svolgendo, infine, funzioni di autista e "palo", facendosi sempre carico di altro apporto effettivo all'azione che appare dirimente per la realizzazione degli illeciti e il cui difetto avrebbe impedito radicalmente al complice di operare).*

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO

Tribunale di Lecce, Sez. Coll. Penale., sentenza n. 2697/2025 dell' 1/12/2025

Giudice Est.: Dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** Dr.ssa Donatina Buffelli

Imputati: R.A. +altri

Condanna ex artt. 533, 535 c.p.p.

DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO– DIFFERENZE ED INTEGRAZIONE FAT'TISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 416 c.p. e 110 cp.*

L'art. 416 c.p. punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti, diversificando l'entità della pena con riguardo a coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione, i quali vengono puniti per la semplice attività di promozione, costituzione o organizzazione (la norma testualmente indica "*per ciò solo*"), ed i semplici partecipi.

Deve tuttavia osservarsi che l'elemento dell'accordo viene in rilievo anche nell'ambito di quanto sancito dall'art. 110 c.p.p.

L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedicata a finalità lecite; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato taluni imputati per il reato di cui all'art. 416 c.p. e non a titolo di concorso in quanto la stabilità del vincolo associativo risultava comprovata dalla reiterazione nel tempo delle condotte illecite, dall'utilizzo costante delle medesime modalità operative, dalla continuità dei rapporti tra i soggetti coinvolti e dalla funzione stabile assegnata a ciascun partecipe).

ATTI PERSECUTORI

1. Tribunale di Lecce, sez. pen., sent. n. 2369 del 24 ottobre 2025 (dep. il 18/12/2025)

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa A. Maria Filippo

Imputato: V.M.

Condanna ex art. 533, 535 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – STRUTTURA DEL REATO – REATO ABITUALE – CONDOTTE DI MOLESTIA O MINACCIA

Riferimenti normativi: *art. 612-bis c.p.*

L'elemento materiale del delitto di atti persecutori è integrato dalla reiterazione di condotte di minaccia e molestia, che non necessariamente devono connotarsi per la loro gravità. Difatti, anche condotte poco invasive della sfera personale della vittima sono idonee ad integrare il reato di specie. È necessario, tuttavia, la reiterazione, che si considera integrata allorquando vengano realizzate almeno due condotte minacciose o moleste. Si evince, dunque, come il reato di specie sussista perfino in ipotesi in cui vengano reiterati comportamenti poco destabilizzanti. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del delitto ex art 612 bis cp dinanzi ad una condotta dell'imputata, compendiata in aggressioni fisiche verbali, minacce, incursioni nella vita privata, lavorativa e relazionale della persona offesa).*

2. Tribunale di Lecce, sez. pen., sent. n. 2369 del 24 ottobre 2025 (dep. il 18/12/2025)

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa A. Maria Filippo

Imputato: V.M.

Condanna ex art. 533, 535 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – STRUTTURA DEL REATO – REATO ABITUALE – EVENTO –
ACCERTAMENTO DELL'EVENTO – MASSIME DI ESPERIENZA

Al centro della disposizione *ex art. 612 bis c.p.*, oltre alla reiterazione, è collocabile la verifica di uno degli eventi descritti in fattispecie: alterazione delle proprie abitudini di vita, perdurante e grave stato di ansia e di paura e fondato timore per l'incolumità propria o di prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Invero, il reato di atti persecutori è caratterizzato dall'abitudine, che lo differenzia dai meri reati di molestie e minaccia.

Al fine dell'accertamento degli eventi che attengono al foro interno della vittima, il giudice non deve necessariamente fare ricorso alla perizia medica, bensì egli può ricorrere alle massime di esperienza per argomentare sull'effetto destabilizzante realizzato dalle condotte reiterate, sull'equilibrio psichico della vittima. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto integrato, nei confronti della persona offesa, l'evento di "stato d'ansia e di timore per la propria incolumità", basandosi unicamente sull'effetto destabilizzante delle condotte poste in essere dall'imputata sull'equilibrio psichico della vittima, non anche avvalendosi di una perizia psichiatrica).*

**CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 649 C.P. E DELITTI TENTATI DI
RAPINA, ESTORSIONE E SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI
ESTORSIONE**

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ord. del 30/07/2025

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Erika Masetti

Imputato: V.M.

Ordinanza di applicazione di misura cautelare

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ – ESTORSIONE ENDOFAMILIARE – DELITTO TENTATO –
DELITTO COMMESSO CON VIOLENZA ALLA PERSONA

Riferimenti normativi: *art. 649 c.p.*

La causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio dall'art. 649 c.p. - la cui operatività è esclusa dal terzo comma nel caso dei delitti di rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione, oltreché di ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alla persona - copre anche i delitti tentati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. se commessi con sola minaccia, trattandosi di fattispecie autonome di reato e non applicandosi la deroga di cui al terzo comma. *(Nel caso di specie, il Giudice ha condannato per tentate estorsioni commesse in danno di genitori, essendo state le stesse commesse con violenza alla persona).*

COLTIVAZIONE DI STUPEFACENTI DOMESTICA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 18/26 del 15.01.2026

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **PM:** Dott.ssa BUFFELLI

Imputato: C.F.

Condanna ex artt. 442, 533, 535 c.p.p.

COLTIVAZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE DOMESTICA – PUNIBILITÀ – PRESUPPOSTI.

Riferimenti normativi: *art. 73 commi 1, 1 bis e 4 DPR 309/90 c.p.*

La coltivazione di sostanza stupefacente può qualificarsi come ‘domestica’ solo ove sia caratterizzata dall’impiego di tecniche rudimentali e da uno scarso numero di piante, coltivate per il soddisfacimento di esigenze di consumo personale e tali da consentire un ricavo di entità modesta. Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dal quantitativo di principio attivo immediatamente ricavabile, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico vietato e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; ne consegue che solo una produttività del tutto ridotta, inidonea ad incrementare in modo apprezzabile la provvista di droga, consente di escludere la punibilità. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato, avendo lo stesso coltivato ben ventotto piante di marijuana, tutte di altezza superiore a un metro, dalle quali era possibile ricavare oltre duemila dosi.)*

CONSENSO DELLA VITTIMA NEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Tribunale di Lecce, Sezione penale, sent. 3.11.2025, n. 2405 (dep. il 2.02.2026)

Collegio: Dott.ssa Annalisa de Benedictis (*Presidente*), Dott.ssa Elena Coppola (*Giudice estensore*), Dott. Andrea Giannone (*Giudice*); **P.M.:** Dott.ssa Simona Rizzo;

Imputato: M.G.

Condanna ex artt. 533 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE –
VIOLENZA SESSUALE – SUSSISTENZA DEL CONSENSO DELLA PERSONA OFFESA –
COMMISSIONE DELL'ATTO SESSUALE

Riferimenti normativi: *art. 609 bis c.p.*

In tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all'atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell'atto stesso, sicché è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa poiché l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come l'imputato abbia posto in essere l'atto sessuale in danno della persona offesa per la sua esclusiva convenienza sessuale, approfittando del sonno della ragazza, nella piena consapevolezza quindi dell'assenza di consenso derivante dalla mancanza di coscienza. Il fatto in sé che la vittima dormisse, dunque, rende impossibile far valere la circostanza che in precedenza ella avesse eventualmente manifestato una disponibilità a intrattenere rapporti intimi con l'imputato, nel senso che, se anche ciò fosse emerso dall'istruttoria, si tratterebbe di circostanza irrilevante, perché l'impossibilità che la ragazza potesse rinnovare la sua disponibilità in tal senso e dunque il dubbio sulla permanenza di tale consenso in quel frangente doveva determinare senz'altro l'imputato ad astenersi da qualsivoglia comportamento a valenza sessuale).*

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ord. del 20/01/2026

Giudice: dott.ssa Valeria FEDELE; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Francesca MIGLIETTA

Imputato: S.M.

Ordinanza

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – AMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN FORMATO CARTACEO IN UDIENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 78 e ss. c.p.p., 111 bis c.p.p.*

Nel processo penale, la costituzione di parte civile effettuata in formato cartaceo direttamente in udienza è valida ed efficace, nonostante l'obbligatorietà del deposito telematico, dovendosi tale obbligo riferire ai soli atti depositati fuori udienza; la deroga è giustificata da specifiche esigenze processuali *ex art. 111-bis, co. 3, c.p.p.*, in funzione della tutela del diritto di difesa.

DICHIARAZIONI DEI PENTITI NEL DELITTO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Tribunale di Lecce, Sezione GIP/GUP, sentenza n. 789 del 24/10/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Carmen Ruggiero

Imputato: S.F. +4

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARAZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – CHIAMATA IN CORRETTÀ – ART. 192, COMMA 3, C.P.P. – VALENZA INDIZIARIA AI FINI DELL'APPARTENENZA DI UN SOGGETTO ALL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA – CONDIZIONI.

Riferimenti normativi: *art. 192, comma 3 c.p.p., art. 416bis.1 c.p.*

In tema di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, le dichiarazioni provenienti da collaboratori di giustizia, ove intrinsecamente attendibili e riferite a fatti specifici, possono assumere valenza indiziaria ai fini dell'accertamento dell'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché trovino riscontro in ulteriori elementi idonei a corroborarne la credibilità, secondo il duplice vaglio richiesto dall'art. 192, comma 3, c.p.p. (*Nel caso in esame, il Giudice ha ritenuto attendibili le uniformi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, caratterizzate da elevata credibilità intrinseca – per la posizione apicale o comunque interna agli eventi narrati – e dall'assenza di elementi idonei a far presumere intenti calunniatori, nonché corroborate da molteplici riscontri esterni e convergenti dichiarazioni di ulteriori collaboratori*).

DIFFAMAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza ex art. 409 ss c.p.p. depositata il 21.11.2025

proc. nr. 3780/2025 R.G.GIP (nr. 5825/2023 R.GN.R.)

Giudice: *Dr.ssa T. Verderosa*; **Pubblico Ministero:** *Dr.ssa S. Rizzò*

Indagati: M.L.T.

DIRITTO DI CRITICA POLITICA

Riferimento normativi: *art. 595, co. 3, c.p.*

In tema di configurabilità del reato di diffamazione, non è possibile applicare l'esimente del diritto di critica politica qualora venga pronunciata nei confronti di una figura istituzionale una frase che, secondo parametri di comune comprensione, evidenzia l'appartenenza della p.o. a un determinato sistema di illegalità, senza che ciò risulti da alcun riferimento concreto. In tal caso, invero, si tratta di una mera occasione per attacchi lesivi della dignità, personale e professionale, della persona offesa. *(Nel caso di specie, il Giudice, in sede di udienza camerale a seguito di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p., ha disposto l'imputazione coatta dell'indagata per aver usato, in un'intervista, l'appellativo "Buscetta" – nome di un esponente di un noto clan mafioso - rivolgendosi ad un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).*

ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 215/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** Dott. Francesco CIARDO

Imputato: C.F.

ESTORSIONE – ATTENUATE DELLA LIEVE ENTITÀ' DEL FATTO DI CUI ALLA SENT. N. 120/2023 CORTE COSTITUZIONALE – CUMULO CON L'ATTENUANTE COMUNE EX ART. 62, CO. 1, N. 4

Riferimenti normativi: *artt. 629 c.p., 62, comma 1, n. 4 c.p.*

In tema di estorsione l'attenuante della lieve entità del fatto - riconosciuta dalla sentenza n. 120/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità- non può essere cumulata con quella di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., dal momento che la valutazione sottesa a entrambe è di fatto sovrapponibile, con la conseguenza che l'imputato fruirebbe, per le stesse ragioni, di una duplice riduzione di pena fondata sugli stessi motivi. Tanto perché, in diritto, nel caso di delitti plurioffensivi (quali la rapina o l'estorsione), anche ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo il danno patrimoniale che per la vittima è di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. *(Nel caso di specie il giudice ha riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del fatto alla luce del modestissimo profitto conseguito - due bottiglie di birra nel primo episodio, due euro e una birra nel secondo - e in considerazione delle modalità rudimentali, goffe ed estemporanee della condotta che escludono, in capo all'imputato, una vera e propria professionalità delittuosa, negando tuttavia il cumulo con l'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1 n. 4, in ragione del principio di diritto innanzi citato).*

FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI

Tribunale di Lecce, II Sez. Coll., sentenza n. 23/2026

Collegio: Dott. Pietro Baffa (*Presidente*); Dott. Luca Scuzzarella (*Giudice Rel.*); Dott.ssa Roberta Maggio (*Giudice*); **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Imputati: P.F., L.A., P.C., M.S., N.G., R.F.

Condanna ex artt. 533, 535 c.p.p. in ordine ai capi 4), 5), 8), 9)

Non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. in ordine ai capi 1), 3), 6)

Assoluzione ex art. 530 c.p.p. in ordine ai capi 2), 7)

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – NON VERIDICITA' DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.) – VALENZA PROBATORIA DEL S.A.L. - RICONDUCIBILITA' DELLE CONDOTTE AD UN FALSO IN ATTO PUBBLICO AVENTE FEDE PRIVILEGIATA - ART. 479 IN RELAZIONE ALL'ART. 476, CO. 2 C.P.

Riferimenti normativi: *art. 479 in relazione all'art. 476 co. 2 c.p.*

Il reato di falsità ideologica *ex art. 479 c.p.* si configura quando un Pubblico Ufficiale attesta falsamente fatti destinati a provare la verità di un atto pubblico. In particolare, la riconducibilità delle condotte ad un falso in atto pubblico avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 476, Co.2 c.p. va valutata alla luce della valenza probatoria dell'atto e degli effetti che esso produce. In ordine all'attestazione dello stato di avanzamento dei lavori (c.d. S.A.L.), non vi sono dubbi che esso costituisca un atto pubblico con fede privilegiata *ex art. 476, Co.2 c.p.* in considerazione della particolare valenza probatoria della delibera di approvazione del S.A.L., in quanto indicante il computo metrico dei lavori eseguiti, sulla scorta del quale, gli organi pubblici competenti sono chiamati ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta esecutrice. Lo stato di avanzamento dei lavori di opere pubbliche (c.d. S.A.L.) ha natura di atto pubblico costitutivo di diritti ed obblighi per la P.A., e l'esecuzione effettiva delle opere indicate è, perciò, il presupposto giuridico – che deve essere veridico – con la corrispondenza dell'opera a quella richiesta dalla P.A., tanto che viene sottoposto al controllo di effettiva corrispondenza perché possano concedersi pagamenti parziali in corso d'opera. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato gli imputati P.F., L.A., P.C., M.S., in ordine al reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476, Co. 2 c.p., per aver redatto ad hoc il S.A.L. con lo scopo funzionalmente diretto a giustificare l'impiego di ulteriori risorse dell'A.S.L. in ordine a lavori, in realtà, già totalmente ultimati ed oggetto di pregresse rendicontazioni).*

FALSO ELETTORALE

Tribunale di Lecce, sent. n. 553 del 10/03/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Ligorio

Imputato: C.D.C.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

REATI ELETTORALI - DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELLE LISTE ELETTORALI AUTENTICATE DA CONSIGLIERI COMUNALI - NATURA DI ATTO PUBBLICO

Riferimenti normativi: *art. 90 d.P.R. 570/1960*

In materia di reati elettorali, integra il reato previsto dall'art. 90, 2° comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 la condotta del pubblico ufficiale che, nell'attestare l'autenticità delle firme contenute nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature nelle liste elettorali apposte in sua presenza nel Comune in cui esercita le sue funzioni, ha apposto una mendace indicazione relativamente al luogo della attestazione, elemento che costituisce parte integrante di un atto avente contenuto certificativo. *(Nel caso di specie, il Tribunale, nell'escludere l'innocuità del falso, ha specificato che le dichiarazioni de quibus costituiscono atti pubblici funzionalmente diretti a provare che un'attività è stata compiuta in presenza del pubblico ufficiale nelle testimoniate condizioni spazio-temporali).*

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., ordinanza del 19/01/2026

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Indagato: P.B. + 2

Ordinanza di archiviazione e di rigetto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ex artt. 409 e 410 c.p.p.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA – FAVOREGGIAMENTO PERSONALE – INSUSSISTENZA DEL REATO PRESUPPOSTO – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 378 c.p.*

L'integrazione del delitto di favoreggiamento personale è esclusa qualora risulti accertata l'obiettivo insussistenza del reato presupposto, cioè la mancata commissione di fatti penalmente rilevanti tali da richiedere e giustificare l'intervento delle competenti autorità investigative. *(Nel caso di specie, il Giudice ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che, in assenza di elementi significativi da cui potersi desumere la commissione del reato presupposto di falso giuramento, non potesse dirsi materialmente integrato neppure il delitto di favoreggiamento personale, consistito, secondo la prospettazione delle persone offese, nel rilasciare, in sede di sommarie informazioni, dichiarazioni false al fine di aiutare taluno ad eludere le attività investigative volte all'accertamento del reato di falso giuramento).*

FRODE INFORMATICA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, Sentenza n. 906/25 del 04.12.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **PM:** Dott.ssa MASETTI

Imputato: D.S.V.

Condanna ex artt. 442, 533, 535 c.p.p.

FRODE INFORMATICA – IDENTITÀ DIGITALE - AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 640 TER
COMMA 3 C.P. – PRESUPPOSTI.

Riferimenti normativi: art. 640 ter c.p.

In tema di frode informatica, la nozione di 'identità digitale' rilevante ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 640 ter comma 3 c.p., non richiede una procedura di validazione da parte della Pubblica Amministrazione, essendo configurabile anche mediante l'utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. *(Nel caso di specie il giudice ha ritenuto sussistente, nell'ipotesi di utilizzo abusivo dei codici di accesso personale alla carta di credito, la configurazione l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 640 ter c.p.).*

FURTO DI BENI CULTURALI

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 63/26

Giudice: Dott.ssa Giulia Proto

Imputato: F.P.

Sentenza di condanna in abbreviato

FURTO DI BENI CULTURALI – IMPOSSESSAMENTO – PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL POSSESSO

Riferimenti normativi: *art. 518 bis c.p.*

Con riferimento al reato di furto di beni culturali, previsto dall'art. 518 *bis* c.p., sussiste una presunzione di illegittimità del possesso, da parte dei privati, delle cose appartenenti al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Trattasi, infatti, di oggetti che devono ritenersi acquisiti al patrimonio dello Stato sin dal momento della loro scoperta, anche qualora questa avvenga a seguito di scavo o di rinvenimento fortuito. Ne deriva che il soggetto che se ne impossessi o li trattenga indebitamente realizza una condotta appropriativa in danno dello Stato, salve particolari e tassative ipotesi in cui il privato può dimostrarne la legittima proprietà, fornendo la prova che il bene: 1) gli sia stato attribuito a titolo di premio per il ritrovamento; 2) gli sia stato ceduto dallo Stato; 3) sia stato acquistato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909. *(Nel caso di specie, è stata pronunciata sentenza di condanna, all'esito del giudizio abbreviato, essendo stati rinvenuti, presso l'abitazione dell'imputato, numerosi reperti archeologici di proprietà statale, databili almeno dall'età ellenistica al tardo medioevo).*

FURTO IN SUPERMERCATO E CONSUMAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Pen. Mon., sent. n. 127 del 21/01/2026

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. Ligorio VPO

Imputato: C. T.

Condanna ex artt. 438, 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – FURTO – TENTATIVO – FURTO IN SUPERMERCATO – SUPERAMENTO DELLA BARRIERE DELLE CASSE – CONSUMAZIONE DEL REATO – SORVEGLIANZA DEL PERSONALE DEL SUPERMERCATO – IRRILEVANZA.

Riferimenti normativi: artt. 624, 625, co. 1, n. 4) e n. 7), c.p.

Costituisce furto consumato e non tentato quello commesso all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con della merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza che, avvedutosi dell'illecita sottrazione della merce, ha poco dopo recuperato la refurtiva (*Nel caso di specie, il Tribunale riteneva l'imputata responsabile del delitto di furto aggravato per aver prelevato dagli scaffali di un supermercato alcune bottiglie di alcolici e, dopo averle occultate all'interno di un borsone, superato le casse senza corrispondere il dovuto; fatto di cui si avvedeva l'operatore di vigilanza, il quale, dopo aver constatato che la donna oltrepassava la barriera delle casse senza pagare i prodotti, la fermava mentre la stessa, uscita dall'emporio, si dirigeva verso il parcheggio*).

INDEBITA COMPENSAZIONE

Tribunale di Lecce, Sezione Penale, sentenza n. 123/2026 del 20/01/2026 (dep. il 20/01/2026)

Giudice Est.: dott.ssa Laura Orlando; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Mariella Fanuli

Imputato: S.R.

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 554 *ter* c.p.p. e rt. 13, co. 1, d.lgs. n. 74/2000

Riferimenti normativi: *art. 10 quater co. 1 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.*

INDEBITA COMPENSAZIONE – REATI TRIBUTARI – CAUSA DI NON PUNIBILITÀ -
PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO – FASE PREDIBATTIMENTALE

L'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 prevede che l'adempimento del tributo estingue i reati di omesso versamento delle imposte certificate (art. 10 - bis), omesso versamento Iva (art. 10 - ter) e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti (art. 10 - quater, comma 1), qualora avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. I reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) sono non punibili se il debito tributario (comprensivo di interessi e sanzioni) sia stato estinto mediante il pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione previsto per il periodo di imposta successivo a condizione però che il ravvedimento o la presentazione intervengano prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. L'art. 39, comma 1, lett. q-bis), d.l. n. 124/2019 ha modificato l'art. 13 d.l. n. 74/2000, che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del pagamento del debito tributario, ha aggiunto - tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico - quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità dei reati opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato dichiarando il reato estinto per integrale pagamento del debito avendo il prevenuto aderito tempestivamente ad un piano di rateizzazione del debito tributario ai sensi della c.d. tregua fiscale, pagando tutte le rate).*

LUOGO PUBBLICO-LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 5/24 del 09.01.2024

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Rosaria PETROLO

Imputato: P.P.D.

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE – PORTO D'ARMA IN LUOGO PUBBLICO – SCALE E PIANEROTTOLI CONDOMINIALI – NATURA DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Riferimenti normativi: *art. 4 l. 18 aprile 1975, art. 131 bis c.p.*

Per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto.

Rientrano, invece, nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all'esercizio di attività lavorativa o professionale

Acclarate tali nozioni deve ritenersi il pianerottolo, antistante l'abitazione, come riconducibile alla categoria del "luogo aperto al pubblico", e non ad un luogo, rientrante nel concetto di abitazione ovvero sia luogo di privata dimora (*Nel caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato - salvo poi riconoscere l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. - il quale aveva riposto un coltello con lama di 10 cm in un bidone dell'immondizia posto sul pianerottolo esterno dell'abitazione, attesa la riconducibilità del predetto pianerottolo alla categoria dei luoghi aperti al pubblico*).

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

1. Tribunale di Lecce, sez. pen., sent. n. 2835 del 15/12/2025 (dep. il 16/3/2026)

Collegio: Dott.ssa Annalisa de Benedictis (*Presidente est.*), Dott.ssa Elena Coppola, Dott. Andrea Giannone (*Giudice*); **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Buffelli;

Imputato: D.L.M.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – ELEMENTO OGGETTIVO – CONDOTTE RECIPROCHE – ESCLUSIONE – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. una condotta abituale e volontaria, caratterizzata da una pluralità di atti anche eterogenei – non limitati a violenze fisiche, ma estesi a offese alla dignità personale, minacce, ingiurie, umiliazioni o comportamenti mortificanti idonei a provocare sofferenze morali – purché tali da instaurare un perdurante clima vessatorio e intimidatorio nei confronti della vittima, posta in una condizione di soggezione e minorata difesa in ragione del rapporto familiare o parafamiliare. Anche episodi di violenza non continuativi possono assumere rilevanza ai fini della configurabilità del reato ove espressivi di un modello relazionale improntato alla sopraffazione e suscettibili di reiterazione, concorrendo a delineare un regime di vita lesivo dell'integrità psico-fisica e della dignità della persona. Il reato, di natura necessariamente abituale, si perfeziona, infatti, attraverso la reiterazione nel tempo di condotte che, considerate isolatamente, potrebbero anche non essere penalmente rilevanti, ma che acquistano offensività in quanto inserite in un contesto unitario di sistematica sopraffazione. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha riqualificato il reato di maltrattamenti in famiglia contestato all'imputato in quello di lesioni aggravate e minacce aggravate tenuto conto che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il rapporto tra i conviventi era risultato connotato da conflittualità reciproca, quanto meno verbale, tale da escludere quel necessario stato di sopraffazione e soggezione della vittima. Le condotte aggressive risultavano, infatti, bilaterali e inserite in un quadro familiare complesso, senza evidenza di un sistematico regime vessatorio imposto da uno dei partner sull'altro).*

2. Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza a seguito di camera di consiglio del 19/02/2026

Giudice Est.: Dott. Stefano Sala; **Pubblico Ministero:** Dott. Mastroniani Luigi

Imputato: R. L.

Ordinanza di archiviazione ex art. 409 c.p.p.

VALUTAZIONE DEL CONTEGNO CONFLITTUALE E DELLE RELATIVE CONDOTTE TRA EX COIUNGI AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI DI CUI ALL'ART. 572 C.P.

Riferimenti normativi: *artt. 572 c.p.*

Il reato di cui all'art. 572 c.p. non può ritenersi configurabile laddove, in presenza di un contesto familiare caratterizzato da un'intenza conflittualità tra ex coniugi, le condotte asseritamente svilenti e maltrattanti si siano concretizzate in espressioni verbali che, sebbene di carattere oggettivamente svilente, non possono ritenersi avere quel carattere e connotato maltrattante tale da integrare una sequenza in qualche modo unitaria di carattere offensivo per la persona offesa. *(Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, sciolta la riserva assunta a seguito di udienza in camera di consiglio, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 572 c.p. ritenendo che le espressioni svilenti rivolte dall'indagato alla persona offesa, siano state il frutto del contesto fortemente conflittuale dovuto alla fine del rapporto affettivo e della difficile gestione della prole in uno con i sospetti di una presunta relazione extraconiugale, circostanze che hanno spinto l'indagato ad assumere un contegno verbale che, seppur deprecabile, può essere ricondotto ad una situazione personale di frustrazione ed avvilitamento, non essendo emerse dagli atti altre condotte rilevanti per come intese dalla norma incriminatrice)*

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ordinanza di archiviazione

Giudice: Dott. Angelo Zizzari;

Indagato: M. E.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – BENE
GIURIDICO TUTELATO – ELEMENTO OGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 388 c.p.*

La norma di cui all'art. 388 c.p. deve essere letta in maniera sistematica, in coerenza con la sua collocazione tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia: ciò che il legislatore intende reprimere non è il semplice inadempimento, bensì il comportamento qualificato volto a neutralizzare l'effettività della giurisdizione. La norma, nella sua interezza, comprensiva di tutte le fattispecie che la compongono nei suoi commi, non sanziona in ogni caso il mero inadempimento dell'obbligo derivante da un provvedimento del giudice, ma presuppone sempre un *quid pluris* rispetto alla semplice inerzia od omissione, che renda concretamente impossibile l'effettività della tutela giurisdizionale, bene giuridico tutelato in via primaria dalla norma incriminatrice.

MANCATA ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 82/25 del 15/01/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: G.S.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

MANCATA ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – MODIFICHE PACCHETTO SICUREZZA, LEGGE N. 16453/2011 - NUOVO TENORE DELL'ART. 6, COMMA 3, D. LGS. 286/1998 - STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI - ESCLUSIONE PUNIBILITA'

Riferimenti normativi: *art. 6, comma 3, D. Lgs. 286/1998*

L'inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno e di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato Italiano non è punibile, poiché lo straniero, in quanto tale, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno. Con riguardo a tale ipotesi di reato si richiamano le modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza, Legge n. 94/2009, che hanno comportato la variazione del tenore dell'art. 6, Comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione, che prevede una sanzione per l'inottemperanza all'ordine di esibizione *“del passaporto o altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno”*. Con la variazione della parola **“ovvero”** in **“e”**, viene modificata la *ratio* della norma che, escludendo l'alternativa precedentemente prevista, obbliga lo straniero ad esibire contestualmente i documenti di identità e quelli che attestano la regolarità del soggiorno. Da ciò ne deriva che la norma in questione non può più essere applicata allo straniero irregolarmente soggiornante. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputato dal reato p. e p. dall'art. 6, Comma 3, D. Lgs. 286/1998 poiché, essendo lo stesso irregolarmente soggiornante, non versava nelle condizioni tali da risultare titolare di permesso di soggiorno).*

MINACCIA ED EFFICACIA INTIMIDATORIA

Tribunale di Lecce, Sez. Pen., Appello, sent. n. 7 del 03/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Miceli

Imputato: M. A. T.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

MINACCIA – PORTATA OFFENSIVA – CONSEGUENZE PSICOLOGICHE – APPELLO – GIUDICE DI PACE – ACCOGLIMENTO.

Riferimenti normativi: *art. 612 c.p.*

In tema di atti persecutori, il Tribunale – in veste di Giudice di Secondo Grado – ha accolto l'appello presentato dall'imputato, avverso la sent. del giudice di pace, annullando la stessa e, di conseguenza, assolvendo l'imputato dal reato di minaccia contestatogli per carenza dell'efficacia intimidatoria. *(Nel caso di specie, non pare emergere con sicurezza una lesione dell'integrità psichica della persona offesa. Quest'ultima, infatti, ha riferito la frase proferita dall'imputato limitandosi ad aggiungere di aver avuto paura, per poi spiegare che tra i due soggetti, vicini di casa, vi è una forte conflittualità legata a questioni di vicinato. Tuttavia, la suddetta frase asseritamente minacciosa, apparrebbe priva della capacità di provocare conseguenze psicologiche tali da scalfire la libertà morale del destinatario: la circostanza che l'imputato si sia limitato a proferire tali frasi alla p.o., arrestando a ciò il suo comportamento, senza alcuna insistenza – come di solito accade durante le aggressioni minacciose – rende l'azione realizzata di minima offensività per la p.o., tanto che non risulta che quest'ultima abbia chiamato aiuto per farsi assistere o che si sia dopo sentita male).*

OMICIDIO STRADALE

1. Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2268/2025 del 15.10.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Imputato: T.M.

Condanna 533 – 535 c.p.p.

OMICIDIO STRADALE – CONCORSO FORMALE DI REATI – AGGRAVANTI – IPOTESI AUTONOMA DI REATO.

Riferimenti normativi: *artt. 589 BIS comma 5 n. 1 e comma 8 c.p.*

In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "*quoad poenam*", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia. (*Fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 5, n.1), dell'art. 589 bis c.p., dovuta alla velocità con cui il delitto veniva commesso, avendo accertato dal punto di vista scientifico che la velocità di percorrenza al momento del sinistro era pari a 112 km/h; nonché l'aggravante dell'aver cagionato contemporaneamente la morte di una persona e le lesioni di un'altra, di cui al comma 8 del medesimo articolo, posto che l'imputato, con la sua condotta produceva altresì gravissimi pregiudizi in danno di C.E.M.*)

2. Tribunale di Lecce, Sez. Pen., sentenza n. 591 del 12/03/2026

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Cira Intermite.

Imputato: D. D. F.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

REATO – RAPPORTO DI CAUSALITÀ - IN GENERE - OMICIDIO COLPOSO DA INCIDENTE STRADALE - ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORME CAUTELARI - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: artt. 589 bis, 40, c.p.

In tema di omicidio colposo da incidente stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non è idonea, di per sé sola, a fondare una presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta antiggiuridica e l'evento dannoso. È, infatti, sempre necessario accertare in modo rigoroso la riferibilità causale dell'evento alla condotta contestata, dovendosi escludere tale nesso allorché risulti dimostrato che l'incidente si sarebbe comunque verificato anche in assenza della violazione addebitata.

In tale quadro, dunque, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia della dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale *condicio sine qua non*, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, di un fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel determinato rischio).

(Nel caso di specie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli verificatasi in conseguenza della perdita di controllo dell'autovettura determinata dallo scoppio improvviso di un pneumatico e dal successivo impatto con altra vettura procedente nella medesima direzione di marcia, è stato ritenuto irrilevante il superamento del limite di velocità da parte dell'imputato, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l'evento verificatosi. Ed invero, in sede d'istruttoria, è stato accertato che, anche se l'imputato avesse mantenuto una velocità più bassa in considerazione della condizione degli pneumatici, lo scoppio della gomma si sarebbe comunque verificato e, attesa la condizione di alterazione psicofisica in cui si trovava il conducente dell'altro veicolo, lo spazio di frenata sarebbe stato, comunque, insufficiente ad evitare la collisione).

PORNOGRAFIA MINORILE E COMPETENZA PER TERRITORIO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ord. del 28/10/2025

Giudice: dott.ssa Valeria FEDELE; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Erika MASETTI;

Imputato: D.P.A.

Ordinanza in materia di connessione di procedimenti ex art. 16 c.p.p. e contestuale eccezione di incompetenza territoriale.

COMPETENZA PER TERRITORIO DETERMINATA DALLA CONNESSIONE –
PEDOPORNOGRAFIA – RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

Riferimenti normativi: *art. 12 e 16 c.p.p. – art. 600-ter.*

Non è accoglibile l'istanza di riunione dei procedimenti previa declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 16 c.p.p. e 12 co. 1 lett. b) c.p.p., in quanto non può fondarsi lo spostamento della competenza territoriale esclusivamente sull'identità delle fattispecie di reato contestate, mentre non si evince alcuna identità di disegno criminoso e le persone offese coinvolte sono diverse (*Nel caso di specie nei confronti dell'imputato erano pendenti due procedimenti penali in uffici giudiziari territorialmente diversi, ma nello stesso stato e grado e per il medesimo reato di cui all'art. 600-ter c.p., per cui il difensore avanzava istanza di riunione dei procedimenti e contestuale eccezione di incompetenza territoriale*).

RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE

1. Tribunale di Lecce, Sez penale, sent. n. 305 del 10.02.2026

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa M. LIGORIO

Imputato: C.V.

Assoluzione ex art 530 c.p.p.

RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE - OPPOSIZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTO DI UFFICIO

Riferimenti normativi: 337 c.p.

Integra il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale la violenza o minaccia, anche se estrinsecabili con modalità diverse e con qualsiasi mezzo, idonee a turbare l'attività del pubblico ufficiale ponendone in pericolo l'incolumità fisica. Ed ancora ricorre violenza, quando l'energia fisica è diretta contro il pubblico ufficiale per impedirne la sua libertà d'azione e il compimento del proprio atto di ufficio. *(Nel caso di specie il Giudice ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 337 c.p. in quanto la condotta è consistita in una reazione di violenza ma non diretta ad impedire la libertà d'azione o il compimento dell'atto d'ufficio del pubblico ufficiale. Cfr. Cass. Pen. Sesta Sezione Penale sent. n. 34345 del 23.09.2010 e Cass. Pen. Sez. III sent n. 12268 del 6.09.1990).*

2. Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza nr. 216/26 del 24.03.2026

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Francesco CIARDO

Imputato: G.G.

Condanna ex artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PRIVATI
- RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO -
CONFIGURABILITA' DEL REATO.

Riferimenti normativi: *artt. 337 c.p. e 438 e ss. c.p.p.*

Ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistere il delitto di cui all'art. 337 c.p. in capo a G.G., il quale ha opposto resistenza fisica all'ufficiale di p.g. che compiva un atto del suo ufficio, vale a dire il suo accompagnamento presso gli uffici di p.g. per la sottoposizione a fotosegnalamento, mediante rimostranze verbali e violenza fisica consistente in testate date sul petto e sul capo del brigadiere, tali da cagionargli lesioni refertate*).

SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORE

Tribunale di Lecce, sezione GIP/GUP, ord. del 13.02.2026

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Ordinanza di accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e ordine di iscrizione nel registro degli indagati

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE
- SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORE - SUSTISTENZA

Riferimenti normativi: *art. 573 c.p., artt. 409 e 410 c.p.p.*

Integra il delitto di sottrazione consensuale di minore p. e p. dall'art. 573 c.p. la condotta di chi fornisca supporto logistico e affettivo al minore che intenda allontanarsi dalla propria abitazione, in tal modo sottraendosi alla sfera di vigilanza dei genitori, in quanto tali condotte sono incompatibili con l'esercizio della potestà genitoriale. *(Nel caso di specie, il Gip ha ritenuto necessario dover disporre l'ordine di iscrizione nel registro degli indagati della responsabile della comunità educativa che, su richiesta della minore, provvedeva ad allocare la ragazza presso la propria struttura dove, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, veniva illegittimamente trattenuta per ben due mesi, nel corso dei quali le veniva impedito ogni contatto - anche solo telefonico - con la genitrice).*

**USURA COMMESSA IN DANNO DI CHI SVOLGE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE, PROFESSIONALE O ARTIGIANALE**

Tribunale collegiale di Lecce, sez. penale, sentenza n. 2877 del 17.05.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Laura Orlando; **Pubblico Ministero:** dott. Alfredo Manca

Imputato: L.A. +altri

Condanne e assoluzioni ex art 533 e 530 commi 1 e 2 c.p.p.

Riferimenti normativi: 644 c. 5 n 4) c.p.

PRESTITO USURARIO – AGGRAVANTE SPECIALE – ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE-
INQUINAMENTO ECONOMIA LEGALE

L’aggravante speciale di cui all’art 644, comma quinto, n 4 c.p. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad interessi usurari è destinata ad essere impiegata in un’attività imprenditoriale, in quanto la *ratio* di punire più severamente la condotta usuraria, perpetrata nei riguardi di chi destina le somme ricevute in prestito allo svolgimento di attività imprenditoriale, dev’essere individuata nel fatto che tale condotta non lede soltanto il patrimonio dell’usurato ma concorre altresì ad inquinare l’economia legale. Specularmente, l’aggravante va esclusa nel caso in cui, pur riconoscendosi lo status di imprenditore della persona offesa, quest’ultima utilizzi le somme prese in prestito a tassi usurari per scopi estranei all’attività lavorativa svolta. (Nel caso di specie, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante speciale nei confronti dell’imputato che aveva commesso il reato ai danni di un soggetto per il quale era emersa una stretta connesione tra denaro ricevuto a tasso usurario e l’attività imprenditoriale svolta, escludendo la medesima aggravante per l’usura con riferimento all’usura commessa ai danni di un altro soggetto che, pur svolgendo attività imprenditoriale, aveva impiegato il denaro ricevuto per scopi personali, quali l’acquisto e la ristrutturazione della propria abitazione).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale di Lecce, Sezione Penale, sentenza n. 410/26 del 24.2.2026

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Mariella Fanuli

Imputato: F.F.

Sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.

PRESCRIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 570 c.p..*

Il reato di cui all'art. 570 c.p. è un reato permanente, sicchè, in caso di contestazione aperta, la consumazione cessa con l'integrale adempimento dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado – a condizione che dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio; viceversa, in caso di contestazione chiusa (quando cioè nel decreto si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento finale), il giudice può tenere conto del successivo protrarsi della consumazione solo quando esso sia stato oggetto di contestazione ex art. 516 c.p.p. ad opera del Pubblico Ministero.

(Nel caso di specie, il Tribunale, rilevando che il reato era stato contestato nella forma cd. "chiusa, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione).

- SETTORE CIVILE -

A. T. P. EX ART. 445 BIS C.P.C.: INAMMISSIBILITA' DELL' AZIONE

1. Tribunale di Lecce, sez. lavoro, ord. del 24/03/2025

Giudice Est.: GOT delegato Dott. Domenico Greco/ Presidente di Sez. Dott. Lorenzo Bellanova
P.T (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445 BIS CPC- INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA- MANCATA PREVISIONE NELL' ART. 445 BIS CPC.

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis e 696 bis cpc; art.1 comma 8 D.lgs. n. 503 del 1992.*

L' accertamento tecnico preventivo è strumento diretto alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. La richiesta di accertamento finalizzata ad altri benefici diversi dalle prestazioni indicate nella norma citata deve essere dichiarata inammissibile. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del diritto alla "pensione di vecchiaia anticipata", essendo ritenuta tale prestazione non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 445 bis c.p.c.)*

2. Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, R.G 11281/2025

Giudice Est.: GOT delegato Dott. Alessandro Maggiore/ Presidente di Sez. Dott. Lorenzo Bellanova
C.V (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO *EX ART. 445 BIS C.P.C.* – TERMINE DI 30 GIORNI PER IL DEPOSITO DELLE CONTESTAZIONI ALLA CTU – NOTIFICA DELLA CTU E DELL' EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA STESSA – NUOVA FORMULAZIONE ART. 445 *BIS C.P.C.* ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 117/2025

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis comma 4; D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148.*

In materia di accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis, comma 4, cpc (siccome modificato dal DL 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148), il termine di 30 giorni per il deposito delle contestazioni alla CTU decorre dalla data della notifica, da parte della cancelleria, della CTU stessa. In caso di deposito, da parte del Consulente tecnico, di successiva integrazione alla C.t.u., decorre un nuovo termine di 30 giorni per le contestazioni dalla data della notifica, da parte della cancelleria, dell'integrazione stessa alle parti.

ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE

1. Tribunale di Lecce, sez. volontaria giurisdizione, sent. del 03/11/2025

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

F.M. (adottante) c/ **T.N.** (adottando)

ADOZIONE – ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETÀ) – CONDIZIONI – DIVARIO MINIMO DI D'ETÀ – RIDUZIONE – FUNZIONE SOLIDARISTICA

Riferimenti normativi: art. 291 c.c., art. 30 Cost.

In tema di adozione del maggiorenne, il giudice, nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris" *(Nel caso di specie, il divario d'età tra adottante ed adottando era inferiore a quello prescritto dalla legge. Cionondimeno, il giudice ha inteso valorizzare taluni motivi più che meritevoli per ridurre tale divario e, in particolare: la patologia che ha determinato l'interdizione della persona adottanda e la necessità di consolidare, per il tramite dell'adozione, una relazione familiare già pienamente consolidatasi. Infatti, in primo luogo, la disabilità della persona adottanda determinava un rilevante scostamento tra l'età anagrafica e l'età mentale e funzionale, ciò che la rendeva bisognosa delle medesime necessità di cura e assistenza di un bambino. In secondo luogo, il giudice ha inteso valorizzare la stabilità ed effettività del rapporto familiare in cui l'adozione si inseriva, essendosi la relazione instaurata da ben quindici anni).*

2. Tribunale di Lecce, sez. volontaria giurisdizione, sent. del 03/11/2025

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

F.M. (adottante) **c/ T.N.** (adottando)

ADOZIONE – ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETÀ) – DISSENSO DEL FIGLIO DELL'ADOTTANTE

Riferimenti normativi: art. 291 c.c., art. 3 e 10 Cost.

In tema di adozione del maggiorenne, ove la persona adottanda sia figlia del partner della parte adottante e, più in generale, sia già membro della comunità di affetti della famiglia della parte adottante, il consenso dei figli di costei non può essere inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione, dovendo il tribunale valutare il complesso delle circostanze concrete in vista della formulazione del giudizio di convenienza dell'adozione nell'interesse della persona adottanda. *(Nel caso di specie, il giudice ha superato il dissenso opposto dal figlio maggiorenne dell'adottante, motivato dal rifiuto di assumersi responsabilità in ordine all'eventuale gestione futura dell'adottando, valorizzando la circostanza che quest'ultimo era persona già stabilmente inserita nella comunità familiare, trattandosi del figlio naturale della consorte dell'adottante).*

3. Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 67/2026 del 12.02.2026

Presidente: dott.ssa Cinzia Mondatore, **Giudice:** dott. Gianluca Fiorella **Giudice est.:** dott.ssa Agnese Di Battista

C.T. (adottante) e **M.A.C.** e **M.M.** (adottandi)

ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORENNI – CONDIZIONI - COGNOME DELL'ADOTTATO

Riferimenti normativi: *artt. 2 e 31 Cost., artt. 291 e 299 c.c.*

L'esigenza di garantire il diritto all'identità personale dell'adottato, che passa anche attraverso l'identificazione con il proprio cognome, e la *ratio* dell'istituto dell'adozione di persone maggiorenni, previsto al fine di dare un riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare, permettono di derogare alla disciplina di cui all'art. 299, primo co., c.c. (*Nel caso di specie, gli adottati, ultra cinquantenni, oltre ad essere riconosciuti a livello sociale e lavorativo con il proprio cognome, erano padri di prole portante lo stesso nome di famiglia; pertanto, il Giudice, alla luce dell'interpretazione costituzionale orientata suddetta, autorizzava gli stessi a mantenere il loro cognome, senza aggiungere ad esso quello della adottante*).

APPALTO

Trib. Lecce, II sez. civ., sent. n. 3915 del 31/12/2025

Giudice: Dott. Francesco Cavone

C.S. soc. coop. (appellante) c/ **F.C.R. s.r.l.** (appellata)

CONTRATTO DI APPALTO – INADEMPIMENTO – VIZI E DIFETTI DELL'OPERA –
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO – DECADENZA – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 1667 – 1669 c.c.*

In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio *inadimplenti non est adimplendum*, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 1505/2026 del 04/3/2026

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

L.M.S.A. srl (attori) c/ **C.F.** (convenuto)

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Riferimenti normativi: *art. 2901 c.c.*

In tema di azione revocatoria ordinaria, la partecipazione fraudolenta del terzo può desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di *affectio societatis* o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale. *(Nel caso di specie, C.M. e C.F. hanno eccepito l'insussistenza del requisito del consilium fraudis, necessario ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato come la partecipazione fraudolenta del terzo possa essere comprovata anche sulla base di presunzioni semplici ed ha poi dato particolare rilievo ai rapporti di vicinanza familiare tra le parti dell'atto dispositivo oggetto di causa, giungendo così alla declaratoria di inefficacia del medesimo nei confronti degli attori.)*

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 590/2025 del 10/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

F.L. (Ricorrente) **c/ P.L** (Resistente)

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – STATO DI NECESSITÀ – PERICOLO ATTUALE – CRITERIO SOGGETTIVO – ERRONEO CONVINCIMENTO

Riferimenti normativi: *dall'art. 54 c.p. e dall'art. 4 legge 689/198*

Lo stato di necessità esonera da responsabilità l'autore di un fatto illecito quando la commissione di esso sia stata occasionata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno (da lui non volutamente causato), purché di tanto ne sia data certa e rigorosa prova.

In altri termini, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al mero stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave, tale da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha rigettato la domanda volta al riconoscimento dello stato di necessità in quanto il ricorrente non ha fornito la prova circa la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale al momento della commissione dell'illecito).*

CESSIONE DEL CREDITO RISARCITORIO

Tribunale di Lecce, I sez. civile, sent. n. 559 del 11/02/2026

Giudice Est.: Dott. Francesco De Leo

G. R. (appellante) c/ **A. S.p.A., S. P., S. A.** (appellati)

CESSIONE DEL CREDITO – SINISTRO STRADALE – INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149
COD. ASS. – CEDIBILITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 1260 c.c.; art. 149 d.lgs. n. 209/2005*

Il credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, anche quando azionato nei confronti della propria impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (indennizzo diretto), è liberamente cedibile ex art. 1260 c.c., non rinvenendosi nell'ordinamento alcun divieto espresso di cessione né potendo qualificarsi tale credito come strettamente personale. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha riformato la sent. del Giudice di Pace nella parte in cui aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, per converso riconoscendo la validità ed efficacia della cessione e, conseguentemente, la legittimazione dell'autocarrozzeria cessionaria ad agire nei confronti dell'impresa assicuratrice.)*

CIRCOLAZIONE STRADALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 284 del 27.01.2026

Giudice Est.: Dott. Francesco Cavone;

S.C.A.P (attore) **c/C.L. + 4** (convenuti)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI INOSSERVANZA - TAMPONAMENTO – PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE – TAMPONAMENTO A CATENA TRA VEICOLI IN MOVIMENTO – PRESUNZIONE DI UGUALE COLPA TRA I CONDUCENTI

Riferimenti normativi: *art. 149 del d. lgs. 285/92; art. 2054, comma 2, c.c.*

“In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”. *(Il giudice ha accolto l'appello in quanto, sulla base della CTU tecnica e delle prove raccolte in primo grado, è risultato che tutti i veicoli coinvolti nel sinistro erano in movimento al momento dell'impatto e non fermi in colonna).*

**CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
INAPPLICABILITA' DELL' ART. 152 DISP. ATT. C.P.C.**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 1385 del 03/03/2026

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

C.M. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

ISCRIZIONE ELENCO BRACCIANTI AGRICOLI – DISCONOSCIMENTO – SPESE DI LITE

Riferimenti normativi: art. 152 disp att. c.p.c.

Non sussistono i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con riferimento alla domanda volta ad ottenere la reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi - diversi da quello di specie - in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale.

(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto dover condannare la parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, trattandosi di controversia volta ad ottenere la reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, non finalizzata, quindi, ad ottenere una prestazione previdenziale e/o assistenziale).

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 681 del 19/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

S.R. + 2 altri (attrice) **c/ C. G.** (convenuto contumace) **nonché V. ASS.NI** (convenuta)

RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – DANNO
CONIUGE SEPARATO LEGALMENTE

Riferimenti normativi: *art. 2043 c.c.*

Il coniuge legalmente separato ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale quando risulta provato che, nonostante la separazione, persiste un legame affettivo concreto e attuale, caratterizzato da frequentazione stabile e relazioni personali significative; tale legame, se adeguatamente dimostrato, consente il ristoro del pregiudizio al pari di quello riconosciuto al coniuge non separato. *(Nella specie, il Tribunale ha accertato che tra la vittima e la coniuge separata sussisteva un rapporto affettivo intenso e continuativo, comprovato da frequenti incontri, partecipazione a momenti conviviali e costanti comunicazioni interpersonali, escludendo che la separazione intervenuta anni prima potesse, di per sé sola, precludere il risarcimento).*

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1082/2026 pubblicata il 20.3.2026

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

G.d'I. srl (ricorrente) **c/ D'A. L.** (resistente)

INADEMPIMENTO – DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISOLUZIONE

Riferimenti normativi: artt. 1454 e 1455 c.c.

In tema di contratto preliminare di compravendita, qualora il termine per la stipula del contratto definitivo non sia stato determinato né convenzionalmente né giudizialmente, la parte che vi ha interesse può intimare all'altra la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., che costituisce un'intimazione a comparire dinanzi al notaio in una data precisa ovvero a concordare tale data entro un termine congruo, con l'avvertenza che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto ed al giudice risulta rimessa la valutazione della congruità del termine per l'adempimento assegnato in considerazione del lasso di tempo decorso tra la data di assunzione dell'impegno e quella della pretesa. In particolare, in presenza di un termine per l'adempimento non determinato e rimesso alla volontà delle parti, ciascun contraente ha la facoltà di assumere l'iniziativa per la sua fissazione, costituendo la diffida ad adempiere uno degli strumenti attraverso cui la parte non inadempiente può sollecitare la cooperazione della controparte e, in mancanza, provocare la risoluzione del rapporto.

(Nel caso di specie, il termine di cui alla diffida intimata dalla ricorrente appare congruo rispetto alla vicenda negoziale, siccome idoneo a porre la promissaria acquirente di fronte a una precisa richiesta di adempimento e di cooperazione per la conclusione del contratto definitivo dopo oltre dieci anni dalla stipula del preliminare; a fronte di tale intimazione, la totale mancanza di cooperazione da parte della convenuta, manifestata con il silenzio serbato a fronte di una formale richiesta di definire un rapporto pendente da epoca risalente, non può che essere valutata come una chiara e definitiva volontà di non adempiere agli obblighi assunti con il preliminare.)

DIRITTO DI SOGGIORNO

Tribunale di Lecce, II sez., ordinanza n. 2908/2026 pubblicata il 19.02.2026

Giudice: dott. Michele Grande

G.F. + 1 (ricorrenti) **c/ C.D.G.** (resistente contumace)

ISCRIZIONE ANAGRAFICA – CITTADINO EXTRA-UE – STABILE RELAZIONE AFFETTIVA
– ASSENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – CONVIVENZA DI FATTO

Riferimenti normativi: *D.lgs. 30/2007, L. 76/2016*

Pur in assenza di un diritto autonomo di soggiorno, il cittadino extra-UE, che abbia una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino UE, ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 co. 2 lett. b) e 9 co. 5 d.lgs. 30/2007, all'iscrizione anagrafica negli elenchi della popolazione residente ove è iscritto il partner. Inoltre, essendo le nozioni di partner avente una relazione stabile e di conviventi di fatto (così come definita dagli artt. 36 e 37 della legge 76/2016) tra di loro in un rapporto di genere a specie, caratterizzandosi la seconda per l'esistenza di una relazione stabile tra due persone aventi un legame affettivo di coppia nonché di ulteriori elementi, tra cui anche quello della condivisione della medesima abitazione, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 30/2007 è sufficiente riscontrare anche solo una mera relazione stabile. La prova della stabilità della relazione può essere fornita dall'interessato in qualunque modo. *(Nel caso di specie, il Tribunale, accertata l'esistenza di un'autentica relazione affettiva tra i ricorrenti – l'uno cittadino italiano e l'altra cittadina extra-UE – ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha ordinato al Comune resistente di procedere all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente della ricorrente, alla compilazione della scheda di convivenza dei ricorrenti nonché, da ultimo, all'iscrizione anagrafica del contratto di convivenza da costoro stipulato).*

GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 222/2026 pubbl. il 21.01.2026

Giudice Est.: Dott. Mario Cigna;

A.A.(attore) c/A.P. + altri (convenuto)

GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO- INDENNIZZO- XYLELLA- ATTIVITA' VINCOLATA.

Riferimenti normativi: D. Lgs.vo n. 102/2004, artt. 7 e 133 c.p.a.

In materia di indennizzi per i danni causati dalla Xylella fastidiosa, qualora la percentuale di ristoro sia stabilita in misura fissa da una deliberazione regionale e l'amministrazione debba soltanto procedere alla verifica dei presupposti e al calcolo dell'importo spettante, l'attività dell'ente erogatore ha natura vincolata; ne consegue che la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. L'amministrazione è tenuta a corrispondere integralmente la percentuale di indennizzo prevista, non potendo discostarsi dai criteri fissati dalla legge e dalla delibera regionale. *(Nel caso di specie, il Giudice, in un giudizio volto ad ottenere il pagamento del residuo indennizzo (per il resto già corrisposto) dovuto per la perdita degli ulivi colpiti dal batterio "Xylella fastidiosa" per l'annualità 2019, a fronte dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario a vantaggio di quello amministrativo, ha dichiarato la propria giurisdizione rilevando che, nel caso di specie, oggetto della richiesta attorea è l'accertamento della lesione di un diritto soggettivo già riconosciuto dalla convenuta all'azienda agricola, non ricollegabile in alcun modo all'esercizio discrezionale del potere amministrativo con la conseguenza che la mera determinazione del quantum dell'indennizzo non può che spettare al giudice ordinario).*

INCUMULABILITA' TRA RENDITA INAIL E PRESTAZIONE INPS

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 1264/2026 del 25/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

C.C.L. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

INCUMULABILITA' TRA RENDITA INAIL E PRESTAZIONE INPS – AMBITO DI APPLICAZIONE

Riferimenti normativi: art. 1, c. 43, Legge n. 335 del 1995

In materia di prestazioni previdenziali, l'incumulabilità prevista dall'art. 1 co. 43 della Legge n. 335 del 1995 sussiste solo se l'infortunio sul lavoro costituisce il medesimo ed immediato presupposto delle due prestazioni alle quali il divieto si riferisce e, quindi, se il riconoscimento del diritto a percepirle si fonda sulle medesime patologie; il divieto di cumulo non opera, invece, se sussiste un quadro più ampio di patologie invalidanti che esulano da quelle direttamente conseguenti dall'evento infortunio e, quindi, se le patologie scaturite dall'infortunio sono solo parzialmente sovrapponibili a quelle che hanno determinato il riconoscimento del diritto alla prestazione INPS. *(Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato la cumulabilità tra l'assegno IO e la rendita INAIL ritenendo che la prestazione INPS fosse stata riconosciuta al ricorrente in ragione non solo delle patologie che interessavano la colonna vertebrale, che potevano ritenersi conseguenti all'infortunio sul lavoro, ma anche per gli esiti dell'asportazione di un meningioma, per l'artrosi delle articolazioni coxo-femorali e per la sindrome della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, patologie, queste, che ha ritenuto comportassero una riduzione della capacità lavorativa)*

INDEBITO OGGETTIVO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3091/2025 del 04/11/2025

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

L.S. Spa (ricorrente) c/ **M.M.** (resistente)

ELEMENTI NECESSARI PER LA CONFIGURABILITA' DELL'INDEBITO OGGETTIVO – RILEVANZA DELL'ERRORE DEL *SOLVENS* –EVENTUALE RILEVANZA DELL'*ANIMUS* DELL'*ACCIPIENS*.

Riferimenti normativi: *art. 2033 c.c.*

I requisiti per la configurabilità dell'azione di ripetizione dell'indebitto, *ex art. 2033 c.c.*, sono di natura oggettiva e, in particolare, si riferiscono alla prestazione effettuata e la sua natura indebita.

Da tanto deriva che: 1) non è necessario che il *solvens* versi in errore al momento dell'esecuzione della prestazione, circa la doverosità di quest'ultima; 2) la buona o la mala fede dell'*accipiens* non rileva per il configurarsi al diritto alla ripetizione della prestazione dichiarata indebita.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTA CAUSA

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 859/2026 del 04/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Gabriella Puzzovio

C.I. (ricorrente) **c/ C.M.** (resistente)

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTA CAUSA- REINTEGRA- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Riferimenti normativi: Art.55 bis, comma 4, D.lgs. n.165/2001

In materia di contestazione disciplinare l'art. 55 bis, comma 4, D.lgs. n. 165/2001 prevede che il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnali immediatamente e comunque entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. Successivamente, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. *(Nel caso di specie, la contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente avvenne solo in data 13.05.202. Ne consegue che, in mancanza di una contestazione disciplinare anteriore alla nota del 2021 non appare possibile attribuire a tale atto il valore di un atto di "rinnovo della contestazione disciplinare", né si può ritenere che con tale atto fosse stato riaperto o riavviato il procedimento disciplinare posto che non vi era mai stata prima alcuna apertura o avvio del procedimento disciplinare. Pertanto, sulla scorta di tali argomentazioni, pienamente condivisibili e applicabili al caso di specie, il Tribunale ritiene che il licenziamento per cui è causa vada dichiarato illegittimo e quindi annullato, con le conseguenze reintegratorie e indennitarie.)*

**MORTE DI UN PROSSIMO CONGIUNTO E DANNO NON
PATRIMONIALE DIVERSO ED ULTERIORE RISPETTO ALLA
SOFFERENZA MORALE**

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 688 del 19/2/2026

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.M + altri (attori) c/ **M.D.** (convenuto)

DANNI - MORTE DI CONGIUNTI - DANNO "DA UCCISIONE" - PRETESA AZIONATA "IURE PROPRIO" DAI CONGIUNTI DELL'UCCISO - PRESUPPOSTO NECESSARIO - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESCLUSIONE – RAGIONI

Riferimenti normativi: artt. 2697- 1223 - 2729 - 2727 c.c.

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. *(Si ritiene inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso).*

OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA E ASSICURATIVA FUNZIONALMENTE CONNESSA AL FINANZIAMENTO

Tribunale di Lecce, II sez. civile, sent. n. 3872 del 23/12/2025

Giudice Est.: Dott. Antonino IERIMONTI

C.B. (opponente) **c. L.F.** (opposto)

Riferimenti normativi: *art. 119 c. 4 T.U.B.; art. 1175 c.c.; art. 1375 c.c.*

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 T.U.B., si configura come un vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che i moduli di adesione al contratto di assicurazione sottoscritti dall'opposto rientrino nell'ambito della documentazione inerente alla specifica operazione di finanziamento posta in essere dallo stesso, ai sensi dell'art. 119, co 4 T.U.B., cui consegue l'obbligo di consegna degli stessi in capo all'intermediario nei confronti del richiedente, in quanto strettamente e funzionalmente connessi al contratto di finanziamento, e ha rigettato dunque l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui l'opposto aveva ottenuto ingiunzione per la consegna della suddetta documentazione da parte dell'opponente).*

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

1. Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 804/2026 pubblicata il 27/02/2026

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

P.M. (opponente)/**A.A.** (opposto)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – RICOGNIZIONE DEL DEBITO – RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO

Riferimenti normative: *artt. 633 e s.s. c.p.c. – 1988 c.c.*

In tema di ricognizione del debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, incombendo all'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto, e ciò anche in relazione alla fattispecie estintiva ex art. 1241 cod. civ.. *(Nel caso di specie il giudice adito ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di giudizio sulla scorta di una scrittura privata conclusa tra le parti, recante: l'indicazione dell'attività espletata dal professionista (opposto) e del compenso richiesto, nonché del piano di pagamento. A tale atto è stata attribuita la valenza di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e non di mera presa d'atto della somma richiesta dal professionista, come sostenuto dall'opponente. Ciò in quanto la scrittura in esame recava non solo la specifica indicazione della somma richiesta dal professionista, ma anche l'espreso impegno assunto dall'opponente a corrisponderla, a tale scopo peraltro concordando apposito piano di rateizzazione).*

OPPOSIZIONE A PRECETTO

1. Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 771/2026 del 25/02/2026

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

B.M. (attore) c/ **C.B. s.p.a.** (convenuta)

DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO - MANCATA INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO – CONTESTAZIONI RELATIVE A FATTI ANTERIORI ALLA SUA DEFINITIVITA'

Riferimenti normativi: *art. 615, co. 1, c.p.c.*

Il titolo giudiziale definitivo non può essere messo in discussione dalla parte che avrebbe potuto impugnarlo nel giudizio di merito, per ipotetici fatti anteriori alla sua definitività. *(Nel caso di specie, B.M. ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari relativamente alle somme portate dal decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto. Il Giudice, nel dichiarare inammissibile tale doglianza, ha evidenziato come l'opponente non potesse contestare l'illegittimità degli interessi applicati, non avendo opposto tempestivamente il decreto ingiuntivo.)*

2. Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 771/2026 del 25/2/2026

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

B.M. (attore) c/ **C.B. spa** (convenuto)

Riferimenti normativi: *art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993*

La parte che deduce la violazione del divieto di usura, ossia l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 7 marzo 1996 n. 108, è tenuta a dedurre in modo puntuale l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve fondarsi su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto. *(Nel caso di specie, B.M. ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari relativamente alle somme portate dal decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto. Il Giudice, nel dichiarare inammissibile tale doglianza, ha evidenziato come le censure formulate dall'opponente fossero assolutamente generiche e carenti di specificità quanto all'allegazione del fatto).*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2269/2025 del 18/07/2025

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

C.A. (attore) **c/ M.I. + M.T.** (convenuti)

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO IN FORZA DI SENT. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA – CONTESTAZIONI IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DEL TITOLO GIUDIZIALE – MOTIVI DA FAR VALERE IN APPELLO

Riferimenti normativi: *art. 615, co. 1, c.p.c.*

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di una sent. provvisoriamente esecutiva, il debitore esecutato non può contestare la correttezza del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che potrebbe o avrebbe dovuto far valere tempestivamente in appello. (*Nel caso di specie, C.A. proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificato contestando la legittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico. Il Giudice, nel dichiarare inammissibile l'opposizione, ha evidenziato come l'opponente avesse mosso esclusivamente contestazioni relative a ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo, peraltro non riferite a fatti sopravvenuti alla sua formazione, che erano già state portate a sostegno dell'atto di appello dalla stessa formulato avverso la sent. costituente titolo giudiziale.*)

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 1069 del 19/03/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino

Comune (attore) c/ **D.D.D.** (convenuto)

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE – OMESSA DICHIARAZIONE DATI CONDUCENTE

Riferimenti normativi: *art. 22 L. n. 689/1981; art. 126-bis Codice della Strada.*

In tema di violazioni amministrative, quale l'omessa dichiarazione dei dati del conducente a seguito di accertamento di altra violazione del C.d.S., è necessaria e sufficiente la sola coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la legge pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

L'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

(Nel caso di specie, il decidente ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta la scusabilità dell'errore del trasgressore che, pur avendo pagato la sanzione principale per la violazione del C.d.S., aveva omissa di eseguire la dichiarazione dei dati del conducente, con conseguente applicazione della sanzione accessoria prevista).

**OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. AVVERSO DECRETO DECADENZA
AGGIUDICAZIONE**

Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 4.3/2026 del 03/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

F.I.M.. s.r.l. (attore opponente) **c/L. s.r.l. + 2** (convenuti opposti)

OPPOSIZIONE – GIUDIZIO DI MERITO - RIGETTO ISTANZA ANNULLAMENTO
AGGIUDICAZIONE DEL BENE PER 'TARDIVITA' - DECRETO DECADENZA
AGGIUDICAZIONE – ATTO POTENZIALMENTE LESIVO – RIMEDIO – IMPUGNAZIONE
ATTO CONSEQUENZIALE – IDONEITA' A RIAPRIRE I TERMINI PER LE CONTESTAZIONI

Riferimenti normativi: *artt. 617 c.p.c., 591-ter c.p.c. e 669-terdecies*

In tema di esecuzione forzata, il vizio di non conformità del bene aggiudicato rispetto alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita o nella pubblicità deve essere fatto valere mediante impugnazione degli atti del subprocedimento di vendita – quali l'avviso, la pubblicità o l'aggiudicazione – e non attraverso l'opposizione avverso l'ordinanza di decadenza, che ha natura meramente consequenziale. Ne consegue che le contestazioni relative alle operazioni di vendita e agli atti del professionista delegato devono essere proposte nei termini e con i rimedi propri, segnatamente mediante reclamo ex art. 591-ter c.p.c., non essendo l'impugnazione dell'atto consequenziale idonea a riaprire i termini per contestare l'aggiudicazione o gli atti presupposti della vendita non tempestivamente censurati, dovendosi altrimenti eludere il sistema delle preclusioni e dei termini decadenziali che governa le opposizioni esecutive. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'istanza di annullamento dell'aggiudicazione per tardività e insussistenza dei presupposti dedotti, ritenendo la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione conseguenza coerente e legittima del venir meno del perfezionamento della vendita per causa imputabile all'aggiudicatario).*

**PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
DINAMICO/RELAZIONALE E CENESTESI LAVORATIVA**

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 264 del 23/1/2026

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

F.M.R. (attrice) c/ **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.** + 1 (convenuti)

GIUDIZIO CIVILE – RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – PERSONALIZZAZIONE – PRESUPPOSTI – CENESTESI LAVORATIVA – DISTINZIONE DAL DANNO PATRIMONIALE DA PERDITA DI CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA

Riferimenti normativi: artt. 1223 e 2059 c.c.

La compromissione della cenestesi lavorativa, intesa quale maggiore affaticamento e peggioramento della qualità della vita nello svolgimento dell'attività lavorativa abituale, pur non integrando un'autonoma voce di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica in assenza di prova, dopo l'infortunio, di una riduzione della capacità di guadagno, ovvero sia di contrazione del reddito percepito, e della mancanza di una capacità lavorativa alternativa, compatibile con le proprie attitudini e condizioni personali, può assumere rilievo quale circostanza incidente sulla sfera dinamico-relazionale del soggetto e, come tale, giustificare la personalizzazione del danno biologico ove il danneggiato allegghi e provi l'esistenza di conseguenze ulteriori, specifiche ed eccezionali rispetto alle ordinarie attività relazionali e ricreative comuni a tutti coloro che, avendo la stessa età, dovessero subire una identica menomazione, idonee a rendere il pregiudizio concretamente più grave rispetto ai casi analoghi. *(Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto un incremento del 25% del danno biologico/ dinamico-relazionale in ragione, tra l'altro, della incidenza della menomazione sulla cenestesi lavorativa dell'attrice, che, non avendo peculiari competenze professionali e/o titoli di studio, aveva maturato esperienza in attività lavorative richiedenti l'impegno degli arti inferiori lesi, escludendo tuttavia la configurabilità di un autonomo danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica).*

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 61 del 8/1/2026

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

B.R. (opponente) c/ **Q.L.** (opposta)

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE– PAGAMENTO DEL COMPENSO –
ONEROSITA' DELLA PRESTAZIONE

Riferimenti normativi: 2233 c.c.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. *(Nel caso di specie, il Giudice condannato l'opponente al pagamento del compenso per la prestazione d'opera intellettuale espletata dall'opposta in suo favore, ritenendo non provata la pattuizione relativa alla gratuità dell'incarico).*

**PROBABILE FONDATEZZA DELL'ASPETTATIVA DI CREDITO FATTA
VALERE IN REVOCATORIA**

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 515 del 09.02.2026

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

M.A. (attore) c/ **M.G.** (convenuta)

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – CREDITO LITIGIOSO – GIUDIZIO PROGNOSTICO

Riferimenti normativi: *art. 2901 c.c.*

Quando il credito per cui si procede è litigioso, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla revocatoria ha altresì il potere di valutare, sulla base della documentazione allegata dalle parti, la probabile fondatezza del giudizio avente ad oggetto la pretesa fatta valere dall'attore in revocatoria, sicché solo l'aspettativa di credito che non si riveli *prima facie* manifestamente infondata può condurre all'accoglimento della domanda di inefficacia *ex art 2901 cc.* (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'azione revocatoria, ritenendo, sulla base di un giudizio prognostico, prima facie infondata l'aspettativa di credito fatta valere dall'attore.*).

QUERELA DI FALSO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 76 del 09/01/2026

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

C.C.M. (attrice) **c/ S.C.&L.s.r.l.** (convenuto)

SCRITTURE PRIVATE PROVENIENTI DA TERZI—LIMITI DI AMMISSIBILITÀ— OGGETTO DELLA QUERELA DI FALSO

Riferimenti normativi: *art. 2702 c.c., 221, 222 c.p.c.*

La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Tuttavia, al pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta avverso una scrittura privata proveniente da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa poiché non era contestata la provenienza della sottoscrizione ma esclusivamente l'autenticità del contenuto dell'anzidetta documentazione).*

REGIME CONTRIBUTIVO

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 1916/2026 del 20/03/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Costa;

C.C. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

GESTIONE PREVIDENZIALE COMMERCINATI – REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
C.D. “FORFETTARIO” – REQUISITI – REVOCA – RIPRISTINO REGIME CONTRIBUTIVO
ORDINARIO – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI – DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA – TERMINI – ERRORE MATERIALE

Riferimenti normativi: artt. 1 comma 54 e 57 l. 190/2014

In tema di agevolazioni contributive ex l. n. 190/2014, l'erronea compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi, con indicazione della sezione I (destinata al regime “dei minimi”) in luogo della sezione II (destinata al regime “forfettario”), integra un mero errore materiale, ove il contribuente non possa in concreto accedere al regime dei c.d. “minimi”, ormai abrogato. Tale errore non assume valore di comportamento concludente e può essere emendato mediante dichiarazione integrativa, purché presentata entro i termini di cui all'art. 43 d.P.R. n. 322/1998. Ne consegue l'illegittimità della pretesa contributiva dell'INPS fondata su una non corretta qualificazione del regime applicabile. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito, ha riconosciuto la validità della dichiarazione integrativa con la quale il ricorrente aveva emendato l'errore nell'indicazione del regime contributivo e ha dichiarato illegittima la pretesa creditoria avanzata dall'Inps. In particolare, il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi aveva erroneamente compilato la sezione I (relativa al regime c.d. “dei minimi”) del quadro LM, anziché la sezione II relativa al regime forfettario e l'Istituto di Previdenza si era determinato a revocare le agevolazioni, applicando il regime contributivo ordinario).*

REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 482 del 9/02/2026

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

O.M. di C.G. &C. s.a.s (attrice appellante) c/ **C.G.** (convenuto appellato)

SOCCOMBENZA RECIPROCA GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI

Riferimenti normativi: *artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c.*

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. *(Nel caso di specie, il Giudice d'appello ha riformato la decisione di primo grado limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite, a seguito del rigetto integrale della domanda attorea in primo grado. In particolare, ha escluso che potesse configurarsi una soccombenza reciproca tra le parti in ragione del mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla società vittoriosa. Ha precisato, inoltre, che il rigetto delle predette eccezioni non è equiparabile al rigetto di autonoma domanda e, pertanto, non può giustificare una pronuncia compensazione delle spese processuali).*

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

1. Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3535/2025 pubbl. il 01/12/2025

Giudice: dott. Mario Cigna

C.P. (attore) c/ A.V. V (convenuto) U.A. S.p.A, (terza chiamata)

RESPONSABILITÀ AVVOCATO – INADEMPIMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE – DANNO - ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: artt. 1218, 1176, 2236 cc.

In tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti; con la precisazione che grava sulla parte attrice la prova non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore ritenendo da un lato che non fosse stata raggiunta la prova della asserita condotta omissiva del professionista e dall'altro rilevando la mancanza del nesso di causalità tra la prospettata condotta inadempiente del professionista ed il danno invocato, in difetto di elementi tali da far desumere che una differente condotta dell'avvocato avrebbe garantito all'attore, con ragionevole probabilità, un esito favorevole nel processo penale nell'ambito del quale era stata prestata l'attività difensiva).*

2. Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 260 del 23/01/2026

Giudice Est.: dott.ssa Silvia Saracino

S.C. (attore) c/ C.L. (convenuto)

Responsabilità professionale - Scelta difensiva - Diligenza qualificata - Margini di opinabilità - Colpa professionale

Riferimenti normativi: *artt. 1176, comma 2, c.c., 2236 c.c.*

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, non è configurabile colpa quando la soluzione adottata dal difensore si fonda su un orientamento giurisprudenziale esistente e ragionevolmente sostenibile al momento dell'azione, potendo la scelta essere valutata come conforme alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. ogniqualvolta la questione presenti margini di opinabilità (nel caso di specie, il difensore aveva riassunto un processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti facendo decorrere il termine dalla dichiarazione giudiziale di interruzione resa in udienza; tale scelta, benché poi ritenuta tardiva, si collocava all'interno di un quadro giurisprudenziale allora contrastante, circostanza che ha escluso la configurabilità della colpa professionale).

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DA FRUIZIONE PERMESSI L. N.
104/92

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 744 del 3/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Flavia Vitali;

A.E. (ricorrente) c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – INADEMPIMENTO – RISARCIMENTO DANNI –
FRUIZIONE PERMESSI 104/92 – CAUSA NON IMPUTABILE – ESCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITA' - RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 1218 c.c., art. 33 l. 104/92.*

Va configurata la natura di causa non imputabile ai fini della sussistenza della responsabilità contrattuale da inadempimento *ex art. 1218 c.c.*, e dunque escluso il risarcimento danni conseguente, la circostanza in cui il dipendente di una pubblica amministrazione – non potendo usufruire dei permessi *ex lege* 104/92, poiché il requisito sanitario legittimante veniva dapprima revocato e successivamente riconosciuto – si veda negato dal datore di lavoro la fruizione dei permessi 104, nelle more della mancanza del requisito sanitario. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad una pronuncia di condanna al risarcimento danni da mancata fruizione dei permessi ex lege 104 – in tal caso il ricorrente aveva richiesto tali permessi e visto negarsi in un periodo in cui egli non aveva il requisito sanitario legittimamente, tuttavia nelle more di un procedimento giudiziario all'esito del quale viene successivamente e retroattivamente riconosciuto – la condotta del datore di lavoro volta a negare tali permessi nonché a riconoscerli ex post, configura l'ipotesi di causa non imputabile in quanto dipendente da fattori oggettivi e dunque sufficiente ad escludere la sussistenza di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.).*

RICONOSCIMENTO ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA'

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 2373 del 2/10/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Costa;

A.E. (ricorrente) c/ **I.N.P.S.** (resistente)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO DI CONTINENZA

Riferimenti normativi: Artt. 12 e 13 della Legge n. 118 del 30.03.1971; Art. 112 c.p.c.

La domanda della pensione d'inabilità civile contiene implicitamente anche quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un *minus* rispetto alla pensione. Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della L. n. 118 del 1971, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e tuttavia l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, ne affermi il diritto: con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (*causa petendi*) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. *(Nella specie, il Giudice ha accolto la domanda attorea sul presupposto che, seppur il ricorrente aveva proposto domanda per ottenere la pensione di inabilità civile che richiede un grado di compromissione totale della capacità lavorativa (100%), poiché il grado di inabilità riscontrato (80%) e la sussistenza degli ulteriori requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificatamente richiesti per questo tipo di beneficio, hanno consentito di riconoscere l'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità).*

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Tribunale di Lecce, IV sez., decreto del 13/03/2026, RG 7406/2025

Giudice Est.: dott.ssa Viviana Mele;

I. M. K. I. (attore)/**CT** (convenuto)

PROTEZIONE SUSSIDIARIA – COOPERAZIONE ISTRUTTORIA – VALUTAZIONE RISCHIO PAESE – VIOLENZA INDISCRIMINATA - PERICOLO PER LA SOLA PRESENZA SUL TERRITORIO

Riferimenti normativi: art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007

In materia di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.lgs. 251/2007, non è necessario che il richiedente dimostri un rischio individualizzato, essendo sufficiente che il livello di violenza indiscriminata nel Paese o nell'area di provenienza raggiunga una soglia talmente elevata da esporre qualunque civile – per la sola presenza sul territorio – al rischio effettivo di subire un grave danno. Tale accertamento impone al giudice di valutare, mediante cooperazione istruttoria officiosa, fonti internazionali aggiornate, dando rilievo alle condizioni di instabilità politico-militare, alla presenza di attori armati statuali e non statuali, alla frequenza di attacchi contro civili, sfollamenti e limitazioni alla protezione da parte delle autorità locali.

Ne consegue che, ove dalle COI aggiornate emerge un contesto connotato da escalation di violenza armata, attacchi diffusi con armi esplosive, operazioni militari transfrontaliere, presenza di gruppi terroristici o milizie, nonché incapacità delle autorità di garantire sicurezza effettiva ai civili, sussistono i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria, pur in difetto dei requisiti per lo status di rifugiato. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale promosso da un cittadino iracheno di etnia curda originario di Sulaymaniyah, ha accordato la protezione sussidiaria anche in assenza di un rischio individualizzato, ritenendo meritevole di considerazione il livello di violenza indiscriminata nel Paese di origine, tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, al rischio effettivo di subire un grave danno, con ciò riconoscendo che il rimpatrio implicherebbe per il ricorrente un rischio grave).*

RIMBORSO SPESE LEGALI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 811 del 17/03/2025

Giudice Estensore: Dott. Andrea Basta;

ARIF (ricorrente) c/ **P.M.** (resistente)

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DIPENDENTE ENTE PUBBLICO TERRITORIALE – -
PATROCINIO LEGALE A CARICO ENTE - RIMBORSO SPESE LEGALI

Riferimenti normativi: *art. 28 CCNL 14.09.2000*

In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, l'art. 28 del C.c.n. l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente.

Inoltre, il diritto al rimborso delle spese presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione "ex ante" che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione. *(Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto non sussistente il diritto del lavoratore dipendente al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico (conclusosi con una sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto") in quanto l'omessa preventiva comunicazione del legale già individuato in via autonoma dal dipendente, ha precluso ad ARIF ogni possibile valutazione sulle scelte difensive, legittimando l'ente ad opporsi alla richiesta di rimborso avanzata nei suoi confronti).*

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 26/01/2026, pubblicato il 29/01/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido

M.M.J (ricorrente) c/ **M.D.I. – C.T.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE SPECIALE – INSERIMENTO NELLA REALTÀ LOCALE –
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

Riferimenti normativi: L. n. 173/2020; artt. 5 comma 6, 19 commi 1. e 1.1. D.lgs. n. 286/1998; art. 32 comma 3 D. Lgs n. 25/2008.

In tema di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi della disciplina prevista dal D.L. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. Inoltre, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav” che contiene le informazioni inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l’impegno nell’apprendimento dell’italiano. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto il beneficio della protezione speciale ad un ricorrente che aveva dimostrato di essersi impegnato nell’avvio di un proficuo percorso di integrazione socio lavorativa, attraverso la produzione del modello Unilav, di una busta paga, del modello C2 storico e del certificato di alfabetizzazione della lingua italiana.)*

SANZIONI PECUNIARIE PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Tribunale di Lecce, I Sez. Civile, sent. n. 256/2026 pubbl. il 23/01/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele

Parti: A.C. (attore) c/ C.d.R. (convenuto)

Opposizione ad ordinanza-ingiunzione

ABUSI EDILIZI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE - SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 31, CO. 4-BIS, D.P.R. N. 380/2001 - GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 31 comma 4-bis D.P.R. N. 380/2001, art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.*

In tema di abusi edilizi, la controversia relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 – conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione – rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., dovendosi distinguere tale ipotesi dal diverso recupero delle spese di demolizione di cui al comma 5, che integra invece un ordinario rapporto obbligatorio devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (*Nel caso in esame, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione chiarendo che quando l'amministrazione applica la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, esercita un potere autoritativo in materia urbanistico-edilizia, materia quest'ultima devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Al contrario, nell'ipotesi di cui al comma 5 dello stesso articolo, nella quale l'ente procede al recupero delle spese di demolizione in danno del privato si configura un credito patrimoniale, devoluto alla giurisdizione ordinaria*).

**SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SENTENZA DI NULLITÀ DEL
MATRIMONIO CONCORDATARIO EMESSA DAL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO**

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 468 del 06.02.2026

Giudice Est.: Dott. Alessandro Carra;

M. C. E. (ricorrente) e **V. W.** (resistente)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO – PRONUNCIA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO – CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Riferimenti normativi: *art. 151 c.c.; art. 8 della L. n. 121/1985.*

Nel giudizio di separazione giudiziale, l'intervenuto passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio separativo, della sent. dichiarativa dell'efficacia, nell'ordinamento della Repubblica Italiana, della sent. del Tribunale Ecclesiastico, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, a suo tempo contratto dalle parti, determina il venir meno di tutte le ragioni sostanziali del contenzioso, che hanno visto contrapposte le medesime parti. Deve ritenersi, infatti, che il matrimonio, dichiarato nullo, sia affetto da una originaria e radicale inattitudine a produrre effetti giuridici di sorta, nell'ordinamento italiano. Alla dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento della Repubblica Italiana, della sent. del Tribunale Ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, consegue l'emissione di un provvedimento di formale definizione del procedimento separativo che contenga l'espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere.

STABILE CONVIVENZA IN TEMA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DI PAESE TERZO

Tribunale di Lecce, I sez., Ord. n. 2377/2026 del 20/02/2026

Giudice rel.: Dott.ssa Caterina Stasi;

B.S./C.H. (ricorrenti)/ **C.L.** (resistente)

RECLAMO AL COLLEGIO - ISCRIZIONE ANAGRAFICA – CITTADINO PAESE TERZO -
CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO - CONVIVENZA DI FATTO – TRASCRIZIONE
CONTRATTO

Riferimenti normativi: *art. 1 co. 36 l. 76 del 2016; D.P.R. 30/05/1989, n. 223, art. 3 co.2, lett. b) e art. 9 co.5 D.lgs 30/2007; art. 53 l. 234/12; l. 76/2016, direttiva 2004/38/CE; art. 19 lett. c) D.lgs 286/1998.*

In tema iscrizione anagrafica di cittadino straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, ma convivente di fatto di cittadino italiano, occorre rilevare che il requisito della “stabile convivenza” richiesto dalla legge per la costituzione di una convivenza di fatto, presuppone una continuità e abitudine del legame che non può essere accertata formalmente attraverso una dichiarazione anagrafica, bensì attraverso ulteriori mezzi di prova, più idonei a testimoniare la stabilità e fattualità del legame. Ed invero, la dichiarazione anagrafica può essere considerata quale prova privilegiata della sussistenza della convivenza di fatto, non già atto costitutivo della stessa, essendo quest’ultima caratterizzata da una natura concreta e sostanziale, non formale. *(Nel caso di specie il Collegio, nell’ambito di un reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l’istanza cautelare di iscrizione anagrafica della ricorrente, cittadina di paese terzo non in possesso di titolo di soggiorno nei registri dell’anagrafe del Comune resistente, in qualità di convivente di fatto di cittadino italiano, ha rigettato l’istanza ravvisando la lacuna probatoria in merito alla stabile convivenza e alla stabilità della relazione).*

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sent. n. 247/2026 pubbl. il 22/01/2026

Giudice: Dott. Mario Cigna

D.N.S. (attore) c/ D.N.M + D.N.M.G. + D.N.R. + S.G. (convenuti)

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - INCAPACITÀ NATURALE DEL TESTATORE - NOZIONE - PROVA - ONERE – RIPARTIZIONE.

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (*Nella specie, il Giudice, ha rigettato la domanda di annullamento del testamento in quanto l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato, né sulla base della documentazione medica in atti, né della prova orale, che il de cuius, al momento della redazione dell'atto, non fosse assolutamente in grado di autodeterminarsi*).

TRETENUTE IRPEF SU ARRETRATI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 123/2026 del 11/01/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

M.C.I. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

TRETENUTE IRPEF SU ARRETRATI – OBBLIGO DELL'INPS DI RICONOSCERE LE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE E/O DA LAVORO DIPENDENTE – DIRITTO AL RIMBORSO DELLE TRATTENUTE ILLEGITTIMAMENTE OPERATE

Riferimenti normativi: artt. 13, 17 e 21, D.P.R. n. 917 del 1986

In materia di trattenute IRPEF sugli arretrati di trattamento pensionistico, soggetti a tassazione separata, il soggetto che eroga gli arretrati deve determinare l'imposta al netto delle detrazioni non fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono; pertanto, qualora l'INPS, pur essendo stato posto a conoscenza della sussistenza delle condizioni previste per beneficiare delle detrazioni, non le abbia applicate, e abbia, quindi, operato le trattenute IRPEF al lordo delle detrazioni, il pensionato ha diritto al rimborso delle relative somme, da ritenersi illegittimamente trattenute. *(Nel caso di specie il Tribunale, accertato che la ricorrente aveva diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati di pensione IO e aveva reso la relativa dichiarazione nella domanda di pensione, che l'INPS non aveva applicato le detrazioni, che l'importo delle detrazioni spettanti era superiore a quello dell'imposta dovuta e che, pertanto, il convenuto non avrebbe dovuto operare alcuna trattenuta fiscale, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso delle trattenute IRPEF operate dall'Istituto previdenziale sugli arretrati di pensione VO)*

VALUTAZIONE DELLE PROVE NEL PROCESSO CIVILE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 495/2026 del 09/02/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

G.G. (ricorrente) c/ **C.R.** (resistente)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO CIVILE DI MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO IN CONTRADDITTORIO IN SEDE PENALE – CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.

Riferimenti normativi: artt. 101,115,116 c.p.c.

Le prove ritualmente acquisite in sede penale nel contraddittorio delle parti sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la richiesta di addebito formulata dalla resistente, in quanto l'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio di separazione, unitamente a quella svolta nel giudizio penale, sono apparse ampiamente sufficienti a ritenere provate le deduzioni della resistente in ordine a plurimi episodi di violenza fisica e condotte offensive tenute dal marito nei suoi confronti per molti anni durante il matrimonio, condotte, pertanto, di per sé idonee a determinare la crisi del rapporto coniugale).*

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 133 del 14/1/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

M.M. (ricorrente) c/ **NUOVAPANELECTRIC S.R.L.** (resistente)

**RAPPORTO DI LAVORO – LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO
SENZA PREAVVISO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE**

Riferimenti normativi: *art. 7, comma secondo e comma terzo, della Legge n. 300/1970*

L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 non prevede per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitato, bensì un obbligo che presuppone una manifestazione esplicita e tempestiva, entro il termine previsto dal CCNL di riferimento, da parte del lavoratore di voler essere ascoltato di persona (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità del licenziamento per violazione del proprio diritto di difesa, ha ritenuto non sussistente la suddetta violazione in quanto il lavoratore non ha formulato espressamente, nella lettera di giustificazione, formale richiesta di audizione orale*).

VENDITA DI COSE IMMOBILI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 140 del 14/01/2026

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo

F.M.M-F.M.V. (attori) **c/ M.G.** (convenuta)

OBBLIGAZIONE – RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE – ONERE DELLA PROVA – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 1173 c.c., 1218 c.c., 1460 c.c., 2697 c.c., 1454 c.c.*

In tema di onere della prova dell’adempimento di una obbligazione, sul creditore che citi in giudizio il debitore per la risoluzione contrattuale, l’adempimento, ovvero il risarcimento del danno, grava solo l’obbligo di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, ed incombendo sul debitore l’onere della prova del fatto estintivo dell’obbligazione contrattuale, costitutivo dell’avvenuto adempimento. Pertanto, a fronte dell’inadempimento lamentato dall’attore, sarà onere del convenuto dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione o di non aver adempiuto alla stessa per causa a lui non imputabile. Unico onere gravante sulla parte intimante ai sensi dell’art. 1454 c.c., al fine di chiarire l’esatta posizione delle parti, è rappresentato dalla fissazione di un congruo termine entro il quale il debitore dovrà adempiere, pena la risoluzione di diritto del contratto.